



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (VE) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RIVOLTE ALLA GESTIONE DI VISITE DIDATTICHE, CULTURALI E NATURALISTICHE, ALLA DIVULGAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, NELL'AMBITO DELLE PINETE E DELLE DUNE DI CA' SAVIO E DI PUNTA SABBIONI

TRA

la Regione del Veneto, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Venezia, in quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Dorsoduro 3901, Venezia, codice fiscale 80007580279, nella sua qualifica di Direttore della Direzione Operativa, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

E

il Comune di Cavallino-Treporti (VE), rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, in quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Cavallino-Treporti, Piazza Papa Giovanni Paolo II, n.1, codice fiscale 03129420273, nella sua qualifica di _____, a ciò autorizzato con _____.

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto, tramite l'Unità Organizzativa Forestale Est, incardinata nella Direzione Operativa, è consegnataria delle seguenti superfici di pertinenza del Demanio Marittimo, evidenziate nelle rispettive allegate planimetrie:

- Pineta di via di Cà Savio;
- Pinete e dune di Cà Savio;
- Pinete e dune di Punta Sabbioni

e caratterizzate dai seguenti dati catastali:

- Comune di Cavallino Tre Porti-Foglio 41 porz.-Mapp. 34 (parte) e 40 (parte);
- Comune di Cavallino Tre Porti-Foglio 42 porz.-Mapp. 90 (parte) e 120 (parte).

Le superfici considerate sono state consegnate previa redazione dei seguenti Verbali della Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Venezia:

- n. 31 del 21/05/1961;
- n. 54 del 06/12/1977;
- n. 135 del 26/09/2000.



- La Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale n. del e i Comune di Cavallino - Treporti, con , hanno ritenuto di approvare il presente schema di convenzione, al fine di implementare, sulle superfici sopra considerate, azioni rivolte alle visite didattiche, culturali e naturalistiche, alla divulgazione ambientale, oltre che alla salvaguardia e alla valorizzazione ambientale.

Considerato che l'utilizzo delle superfici di pertinenza del Demanio Marittimo, di cui alla presente convenzione, è compatibile con quanto previsto nei verbali di consegna e con il Codice della navigazione (RD 30/03/1942, n. 327) e con il Regolamento di attuazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende:

- a) per Pineta di Cà Savio, con accesso da via di Cà Savio: i percorsi e le aree evidenziati nell'allegata planimetria (sub 1), costituente parte integrante della presente convenzione;
 - b) per Pinete e dune di Cà Savio: i percorsi e le aree evidenziati nell'allegata planimetria (sub 2), costituente parte integrante della presente convenzione;
 - c) per Pinete e dune di Punta Sabbioni: i percorsi e le aree evidenziati nell'allegata planimetria (sub 3), costituente parte integrante della presente convenzione;
- per visite didattiche: tutte le attività correlate all'ingresso del pubblico, individuale o collettivo, nelle aree indicate alle precedenti lettere a), b) e c), quali, ad esempio: informazioni, prenotazioni, eventuale assegnazione di guide e accompagnatori, controllo degli ingressi con registrazioni, a fini di sicurezza e statistici. Le modalità operative del servizio saranno concordate secondo quanto previsto al successivo art. 2; le visite didattiche dovranno essere effettuate da personale abilitato a svolgere l'attività di guida naturalistico-ambientale, ai sensi della L.R. 04/11/2002, n. 33 e s.m.i. Per il solo servizio di accompagnamento, non riconducibile ad attività di guida naturalistico-ambientale, le visite dovranno essere effettuate da personale indicato dal Comune di Cavallino-Treporti.

ART. 2 - Gestione delle visite didattiche

La Regione del Veneto autorizza il Comune di Cavallino - Treporti a gestire le visite didattiche e a effettuare il servizio di accompagnamento dei visitatori sui territori meglio individuati nell'art. 1.



Il Comune di Cavallino - Treporti potrà avvalersi di Enti e/o di società terze, opportunamente indicate, per l'attuazione della presente convenzione. In ogni caso, il Comune di Cavallino - Treporti provvederà ad una adeguata copertura assicurativa, per le responsabilità correlate ai servizi considerati, qualora necessario e garantirà il possesso dei requisiti necessari da parte delle guide naturalistico-ambientali, di cui al precedente art. 1. L'accessibilità ai territori individuati dovrà essere periodicamente e preventivamente definita, in accordo con il Direttore della Unità Organizzativa Forestale Est, sulla base di un programma presentato periodicamente dal Comune di Cavallino Treporti. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, senza che ne sia stato dato riscontro, l'accordo si intenderà raggiunto e il Comune potrà rilasciare la relativa autorizzazione.

L'Unità Organizzativa Forestale Est si riserva la facoltà di escludere temporaneamente dall'attività di visite alcune superfici, per sopravvenute esigenze di servizio o per particolari esigenze di carattere naturalistico-ambientale, dandone immediata comunicazione al Comune.

ART. 3 Gestione e manutenzione

La direzione, la gestione e la manutenzione dei territori individuati all'art. 1, ivi compresi gli ambiti di carattere scientifico, competono esclusivamente alla Unità Organizzativa Forestale Est; il Comune di Cavallino - Treporti potrà eventualmente, in accordo con la stessa Unità Organizzativa, provvedere all'acquisto di materiali necessari per la gestione delle superfici e/o delle attività didattiche.

ART. 4 - Manifestazioni

L'Unità Organizzativa Forestale Est potrà autorizzare, di volta in volta, il Comune di Cavallino - Treporti ad organizzare per i propri fini istituzionali, presso i territori individuati all'art. 1, manifestazioni a finalità didattico - naturalistiche, purché compatibili con la natura e la destinazione dei territori stessi. Tali manifestazioni saranno direttamente concordate tra il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est e il Sindaco del Comune di Cavallino - Treporti o i rispettivi delegati. Gli eventuali oneri e conseguenti responsabilità saranno assunti direttamente ed esclusivamente dal Comune di Cavallino - Treporti.

Trascorsi quindici (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, senza che ne sia dato riscontro, l'autorizzazione si intenderà rilasciata con esito favorevole, rimanendo comunque a esclusivo carico del



71f12dea



Comune di Cavallino - Treporti eventuali oneri e conseguenti responsabilità derivanti dall'attività prevista.

ART. 5 - Modalità di accesso e di comportamento nella pineta di via di Cà Savio

Le modalità di accesso alla Pineta di Cà Savio, con accesso da via di Cà Savio e le prescrizioni sul comportamento che il pubblico deve assumere al suo interno, ivi compresi la quantità di visitatori ammissibile, i periodi di apertura, nonché l'agibilità dei percorsi, saranno stabilite dal Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est, che all'uopo prescriverà le misure necessarie ed opportune, in relazione alle esigenze di salvaguardia e di tutela del territorio considerato, nonché quelle connesse all'esercizio dei diritti di consegnatario e di gestore, posseduti dalla Regione del Veneto.

Tali prescrizioni saranno esplicitate in un apposito documento, da redigersi a cura dell'Unità Organizzativa Forestale Est, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto e trasmesso dalla Direzione Operativa. Tale documento potrà essere eventualmente modificato o integrato, anche successivamente, in funzione delle esigenze di carattere gestionale.

ART. 6 - Modalità di accesso e di comportamento nelle superfici di Cà Savio e di Punta Sabbioni

Pur essendo considerate di libero accesso al pubblico, le superfici di Cà Savio e di Punta Sabbioni saranno visitabili seguendo esclusivamente i percorsi evidenziati nelle allegate planimetrie, in modo da ridurre il calpestio e quindi il danneggiamento del suolo e della vegetazione, oltre che il disturbo alla fauna; tali percorsi saranno oggetto di manutenzione a cura della Regione del Veneto, tramite l'Unità Organizzativa Forestale Veneto Est. Eventuali interventi lungo i percorsi, a cura del Comune di Cavallino - Treporti quali, ad esempio, posa di segnaletica comunque caratterizzata o denominata, dovranno essere concordati ed autorizzati dalla stessa l'Unità Organizzativa. L'onere della successiva manutenzione sarà posto a carico del Comune di Cavallino - Treporti.

ART. 7 Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà una durata di anni 2 (due) dalla data della sua sottoscrizione; alla sua scadenza potrà essere rinnovata, su istanza di parte. In ogni caso, ogni parte potrà comunque avvalersi della facoltà di disdetta, mediante comunicazione all'altra, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.



71f12dea



Alla cessazione dell'utilizzo, le superfici di cui alla presente convenzione, dovranno essere restituite alla Regione del Veneto integre e in pristino stato. La rimozione di eventuali manufatti realizzati dal Comune di Cavallino-Treporti, sarà posta a carico del Comune stesso.

ART. 8 Rapporti per l'attuazione.

I rapporti per l'attuazione della presente convenzione saranno curati, rispettivamente, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est e dal Responsabile del Servizio individuato dal Comune di Cavallino - Treporti, i quali potranno concordemente integrarla nei dettagli tecnici di esecuzione, purché compatibili con i suoi contenuti.

ART. 9 Disposizioni varie e finali.

Il Comune di Cavallino - Treporti dovrà rendicontare annualmente l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione, mediante produzione di specifica documentazione analitica, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità Organizzativa Forestale Est.

La presente convenzione non è a titolo oneroso e non preclude in alcun modo alla Regione del Veneto la possibilità di svolgere all'interno dei territori considerati i propri compiti istituzionali, in particolare quelli attuati mediante l'Unità Organizzativa Forestale Est, ivi compresi l'accesso e l'accompagnamento di visitatori; per questi ultimi, l'attività dovrà essere compatibile con l'accessibilità già programmata, ai sensi dell'art. 2.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le specifiche competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente, della pubblica incolumità e di altre Autorità dello Stato, nonché l'obbligo di rispettare tutte le eventuali condizioni e/o prescrizioni impartite, necessarie alla gestione dei territori considerati.

Nelle attività di comunicazione e di divulgazione, nelle pubblicazioni e nella segnaletica, le superfici considerate nella presente convenzione dovranno essere indicate come segue: "Pinete e dune di Cà Savio e di Punta Sabbioni", unitamente al marchio regionale, in conformità alle specifiche Linee guida e procedure relative alla Comunicazione istituzionale.

ART. 10 Controversie.



71f12dea



Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Cavallino - Treporti, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario. A tal fine sarà competente il Foro di Venezia.

La Regione del Veneto resta esclusa da qualsiasi responsabilità e coinvolgimento su controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Cavallino - Treporti e i soggetto affidatari del servizio visite.

ART. 11 Norme finali

Le parti, di comune accordo, stabiliscono di richiedere la registrazione del presente atto solamente in caso d'uso; l'eventuale registrazione sarà a carico del richiedente.

Il presente atto, composto di 11 articoli, è letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del medesimo decreto legislativo, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Comune di Cavallino Treporti

Per la Giunta Regionale



71f12dea

